



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail antrona@libero.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE NEGLI SPAZI ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE "GIULIO GUALIO"

ORDINANZA N. 11/2020 DEL 07.09.2020

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 07.08.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. n. 33 del 16.05.2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020,

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

VISTA l'imminente apertura dei plessi scolastici prevista per il giorno Lunedì 14 Settembre 2020;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone negli spazi antistante la Scuola Elementare "Giulio Gualio", di Antronapiana;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine negli spazi antistanti la Scuola Elementare "Giulio Gualio" di Antronapiana;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTA la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;

VISTO l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate,

Con decorrenza 14 Settembre 2020 e fino alla fine dell'emergenza, è fatto obbligo di utilizzare mascherine per la protezione delle vie respiratorie negli spazi antistanti la Scuola Elementare "Giulio Gualio"; in proposito possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, idonee a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 34 del 22.05.2020.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Antrona Schieranco e ne è data pubblicità mediante affissione in prossimità delle aree antistanti la Scuola Elementare "Giulio Gualio"

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente Ordinanza viene divulgata mediante affissione agli Albi Comunali, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Villadossola, per opportuna conoscenza e applicazione.



Il Sindaco
(Claudio Simona)

Claudio Simona